



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

**DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE PER IL RICEVIMENTO DELLE
SEGNALAZIONI E PER LA LORO GESTIONE IN ATTUAZIONE
DELLA DISCIPLINA DEL WHISTLEBLOWING**

Approvato con Determina del Commissario Straordinario n. 155 del 27/10/2023

Il presente documento stabilisce e regola le modalità operative con cui il Libero Consorzio Comunale di Agrigento individua le procedure da seguire per il ricevimento delle segnalazioni e per la loro gestione in applicazione della disciplina riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo (Whistleblowing), giusto decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 ed in piena conformità alle linee guida approvate dall' ANAC con delibera n. 311 del 12 luglio 2023

1. Soggetti legittimati a segnalare

Sono legittimati a segnalare:

- a) i dipendenti dell'Ente
- b) i lavoratori autonomi, liberi professionisti e consulenti, che svolgono la propria attività lavorativa presso l'Ente oppure forniscono beni o servizi;
- c) i volontari e tirocinanti retribuiti e non retribuiti;
- d) le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

2. Oggetto delle segnalazioni

Oggetto di segnalazione, denuncia e divulgazione pubblica sono le informazioni sulle violazioni di normative nazionali e dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica quali:

- violazioni di disposizioni normative nazionali: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in: illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- violazioni di disposizioni normative europee: illeciti relativi ai seguenti settori: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea, riguardanti il mercato interno, atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili.

Le segnalazioni non possono avere ad oggetto:

- a) contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- b) segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali;
- c) segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale.

2.1 Le caratteristiche della segnalazione

Le informazioni sulle violazioni devono:

- essere apprese nel contesto lavorativo del segnalante, del denunciante o di chi divulga pubblicamente.
- devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.
- riguardare "*elementi concreti*" tali da far ritenere che potrebbe essere commessa una delle violazioni.

E' necessario, inoltre, che le segnalazioni siano circostanziate e che, in particolare, risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

2.2 Le segnalazioni anonime

Le segnalazioni che non contengano l'indicazione dell'identità del whistleblower sono considerate anonime.

Le segnalazioni anonime, se adeguatamente circostanziate, sono trattate e conservate con la stessa procedura prevista per le segnalazioni ordinarie. Le misure di protezione previste a tutela del segnalante sono riconosciute anche nell'ipotesi in cui un whistleblower inizialmente anonimo, che abbia denunciato di aver subito ritorsioni a causa della propria segnalazione, comunichi successivamente la sua identità.

Anche la segnalazione anonima, e la relativa documentazione, sarà registrata e conservata per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di ricezione al fine di essere recuperata nel caso in cui il whistleblower comunichi all'ANAC di aver subito misure ritorsive a causa della stessa.

3. I canali di presentazione delle segnalazioni

La presentazione delle segnalazioni può essere effettuata utilizzando i seguenti canali:

- 1) Canale Interno, gestito dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento;
- 2) Canale Esterno, gestito da A.N.AC.;
- 3) Divulgazione Pubblica;
- 4) Denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Per ricevere e trattare le segnalazioni in via prioritaria è favorito l'utilizzo del canale interno e, solo al ricorrere di particolari condizioni specificatamente previste dalla norma, è possibile effettuare una segnalazione esterna.

3.1 Canale interno

La gestione del canale di segnalazione interna è affidata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell'Ente, soggetto destinatario delle segnalazioni.

Qualora la segnalazione interna dovesse essere presentata ad un soggetto differente lo stesso dovrà trasmetterla al RPCT entro sette giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia al segnalante.

Le segnalazioni possono essere effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale.

3.2 Segnalazione in forma scritta

Al fine di garantire la massima riservatezza dell'identità del segnalante, dell'eventuale facilitatore che assiste il segnalante, della persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, l'Ente ha adottato, quale canale prioritario per la segnalazione interna, la piattaforma informatica crittografata WhistleblowingPA.

Alla suddetta piattaforma si accede tramite apposito collegamento creato nella sezione "whistleblowing" del portale istituzionale dell'Ente.

La predetta piattaforma WhistleblowingPA è accessibile da dispositivi diversificati: pc, tablet, smartphone, e gestisce l'accesso in sicurezza grazie alla crittografia dei dati del segnalante e del contenuto della segnalazione.

La segnalazione sulla piattaforma viene ricevuta esclusivamente dal RPCT e dallo stesso gestita mantenendo il dovere di riservatezza nei confronti del segnalante.

Il segnalante all'atto dell'inoltro della segnalazione riceverà un codice univoco di 16 cifre (che dovrà essere conservato con cura in quanto non potrà essere duplicato) con il quale potrà accedere successivamente alla procedura, dialogare con il ricevente RPCT scambiare messaggi e inviare nuove informazioni.

I dati identificativi del segnalante sono custoditi, in forma crittografata e sono accessibili solamente al RPCT unico soggetto abilitato all'accesso alla piattaforma WhistleblowingPA.

In alternativa, è possibile trasmettere le segnalazioni tanto mediante la consegna manuale di una memoria al RPCT, che tramite posta ordinaria al seguente indirizzo: Libero Consorzio Comunale di Agrigento – Piazzale A. Moro 1 – 92100 Agrigento.

A tal uopo, in entrambi i casi, al fine di garantire la riservatezza ed in vista della protocollazione riservata della segnalazione a cura del RPCT, è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione.

Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata al RPCT". La segnalazione è poi oggetto di protocollazione riservata, anche mediante autonomo registro, da parte del RPCT.

Nel caso in cui la segnalazione sia stata presentata con detta modalità, l'identità del segnalante sarà conosciuta solo dal RPCT.

Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili affinché si possa procedere alle verifiche ed agli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti segnalati.

3.3 Segnalazione in forma orale

Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate attraverso linea telefonica, contattando direttamente il numero interno del RPCT, ovvero, su richiesta del segnalante, mediante un incontro diretto con il RPCT, fissato entro un termine ragionevole.

Se si utilizza la linea telefonica, la segnalazione, è documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura del RPCT. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il RPCT quest'ultimo, previo consenso del segnalante, documenta la segnalazione mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, il segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione. Il verbale è registrato al protocollo riservato e conservato all'interno di una doppia busta, da cui non si rilevino, né le generalità del segnalante, né quelle del segnalato.

3.4 Gestione della segnalazione - Procedimento e ruolo del RPCT

Il RPCT al fine di assicurare sia una efficiente e tempestiva gestione della segnalazione nonchè la tutela delle persone segnalanti, in conformità alla normativa in materia, svolge la seguente attività:

- rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante;
- dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;

- fornisce un riscontro alla persona segnalante entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.
- mette a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne. Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico con l'Ente. Pubblica le predette informazioni sul sito istituzionale dell'Ente.

Preso in carico la segnalazione il RPCT effettua, in primo luogo, nel rispetto di tempistiche ragionevoli e della riservatezza dei dati, una valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per valutarne l'ammissibilità e poter quindi accordare al segnalante le tutele previste.

La segnalazione è considerata inammissibile e viene archiviata per i seguenti motivi:

- manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti
- segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente.

Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, come di whistleblowing, il RPCT avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi.

Il RPCT, in questa fase, può avviare un dialogo con il segnalante, chiedere chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, tramite il canale a ciò dedicato della piattaforma informatica o anche di persona. Ove necessario, può anche acquisire atti e documenti da altri uffici dell'amministrazione, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste, nel rispetto della tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato.

All'esito dell'istruttoria il RPCT fornisce riscontro al segnalante mediante comunicazione delle informazioni delle misure adottate o da adottare per dare seguito alla segnalazione.

Terminata l'istruttoria gli esiti vanno comunicati al segnalante.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate dal RPCT per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 dello stesso Decreto e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del Decreto Legislativo n. 51 del 2018.

4. Il canale esterno

L'accesso al canale esterno è gestito da ANAC ed è consentito solo al ricorrere di determinate condizioni espressamente previste dalla norma, ossia il segnalante può effettuare una segnalazione a questo canale se, al momento della sua presentazione:

- 1) il canale interno obbligatorio non è attivo o se attivo non è conforme a quanto previsto dal legislatore in merito ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni.
- 2) la persona ha già fatto la segnalazione interna ma non ha avuto seguito.
- 3) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna alla stessa non sarebbe dato efficace seguito o potrebbe determinare rischio di ritorsione.
- 4) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il canale di segnalazione esterna è istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione al seguente link. <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>

Le segnalazioni esterne sono effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

La segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC è trasmessa a quest'ultima, entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Nella gestione del canale di segnalazione esterna, ANAC svolge le seguenti attività:

- a) fornisce a qualsiasi persona interessata informazioni sull'uso del canale di segnalazione esterna e del canale di segnalazione interna, nonché sulle misure di protezione di cui al Capo III del d.lgs. 24/2023;
- b) dà avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione esterna entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria della persona segnalante ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità della persona segnalante;
- c) mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e richiede a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- d) dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- e) svolge l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
- f) dà riscontro alla persona segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento;
- g) comunica alla persona segnalante l'esito finale.

L'ANAC può non dare seguito alle segnalazioni che riportano violazioni di lieve entità e procedere alla loro archiviazione.

5. La divulgazione pubblica.

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal D.Lgs. 24/2023 se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste e non è stato dato tempestivo riscontro in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia.

6. Denuncia all'autorità giurisdizionale.

Si riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di valutare di rivolgersi alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui questi siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo.

7. Il sistema di protezione del segnalante fissato dal D.Lgs. 24/2023

Il sistema di protezione contemplato dalla norma prevede: tutela della riservatezza, protezione dalle ritorsioni, limitazione della responsabilità e misure di sostegno.

Le misure di protezione si applicano al segnalante e sono estese:

- a) all'eventuale facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo la cui assistenza deve rimanere riservata);
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) colleghi di lavoro con i quali ci sia un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

7.1 L'obbligo di riservatezza

Nel rispetto della normativa richiamata, l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

Le misure di protezione sono previste dal Capo III del d.lgs. 24/2023 e si applicano al segnalante ed alle persone di cui al punto 7 quando ricorrono le seguenti condizioni:

- a. al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui all punto 2. del presente atto;
- b. la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto in ordine ai canali di segnalazione.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Salvo quanto previsto in ordine alla limitazione di responsabilità, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, non sono garantite le tutele stabilite dal Capo III del d.lgs. 24/2013 e, alla persona segnalante o denunciante, è altresì irrogata una sanzione disciplinare.

Le medesime misure sono applicate anche ai casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

7.2 Divieto di ritorsione

Il segnalante e le persone di cui al punto 7 non possono subire alcuna ritorsione.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento di comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del presente articolo nei confronti delle persone di cui al punto 7, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.

In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dalle persone indicate al punto 7, se tali persone dimostrano di aver effettuato, ai sensi del d.lgs. 24/2023, una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Costituiscono ritorsioni le fattispecie elencate dall'art. 17, co. 4, del d.lgs. 24/2023 e, in particolare:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- n) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- o) l'annullamento di una licenza o di un permesso;

p) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Sono nulli gli atti assunti in violazione del presente articolo e, in generale, dell'art. 17 del d.lgs. 24/2023. Le persone di cui al punto 7 che siano state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate esclusivamente ad ANAC alla quale è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata.

7.3 Limitazioni delle responsabilità

Non è punibile l'ente o la persona di cui al punto 7 che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata tenendo conto delle condizioni per la tutela del segnalante.

Quando ricorrono le ipotesi di cui al precedente alinea, è esclusa, altresì, ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

Salvo che il fatto costituisca reato, l'ente o la persona di cui al punto 7 non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

8. Il trattamento dei dati personali

Al fine di garantire il diritto alla protezione dei dati personali a coloro che segnalano o denunciano condotte illecite sul luogo di lavoro, l'acquisizione e la gestione delle segnalazioni stesse, avvengono in conformità alla normativa in tema di tutela dei dati personali.(Regolamento UE 2016/679).

In particolare, per l'utilizzo del canale interno, l'organizzazione in tema di trattamento dei dati personali è articolata come segue:

- Titolare del trattamento è il Libero Consorzio Comunale di Agrigento, con sede in Piazzale A.Moro,1, Agrigento, PEC: protocollo@pec.provincia.agrigento.it ;
- Responsabile interno del trattamento è il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, Segretario Generale Dott. Pietro Nicola Amorosia mail: segretariogenerale@provincia.agrigento.it ;

– Responsabile della protezione dei dati è Dott.ssa Maria Antonietta Testone mail: rpdp@provincia.agrigento.it.

Il trattamento è finalizzato all'accertamento di eventuali illeciti denunciati nell'interesse dell'integrità dell'Ente, ai sensi del d.lgs. n. 24/2023, dai soggetti che, in ragione del proprio rapporto di lavoro presso l'Ente, vengano a conoscenza di condotte illecite.

I dati forniti dal segnalante, al fine di rappresentare le presunte condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di servizio con l'Ente commesse dai soggetti che a vario titolo interagiscono con il medesimo, vengono trattati allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Il trattamento sarà effettuato con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, dotate di strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

I medesimi dati sono raccolti anche da Whistleblowing Solutions Impresa Sociale srl quale fornitore del servizio di erogazione e gestione operativa della piattaforma whistleblowing.it.

Nei casi previsti dalla normativa, i dati personali potranno essere comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, ed all'Autorità Giudiziaria ordinaria o contabile. I dati non sono soggetti a diffusione se non nei casi espressamente previsti dalla legislazione nazionale od europea.

Il trattamento dei dati, cioè l'acquisizione, gestione, conservazione, elaborazione ed eventuale trasmissione è effettuato nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza.

I dati e le informazioni raccolte saranno, inoltre, strettamente limitati alle finalità della procedura, nel rispetto dei principi di minimizzazione, pertinenza e non eccedenza.

I dati personali saranno conservati in modo da assicurarne l'integrità, l'esattezza, il divieto di tracciamento e la inaccessibilità al di fuori della procedura e degli eventuali procedimenti conseguenti.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

Al segnalante, inoltre è garantito il diritto di accedere ai propri dati personali, anche al fine di verificarne l'esattezza. Nel caso in cui ritenga che i dati che lo riguardano risultino inesatti o siano indebitamente trattati, può richiederne la rettifica, limitazione e/o la cancellazione. Apposita istanza è presentata al Libero Consorzio Comunale di Agrigento nella persona del RPCT.